



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE, PER LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

***Disposizioni di attuazione del decreto interministeriale (MIMS-MEF) del 25 giugno 2021, n. 262
"Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico"***

II DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", come modificato dall'articolo 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2021, n. 262, registrato dalla Corte dei conti al n. 2462 in data 21 luglio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -serie ordinaria- n. 191 dell'11 agosto 2021, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto interministeriale a norma del quale la disciplina delle fasi procedurali unitamente alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione integrativa è rimessa ad apposito decreto del Direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità;

VISTI i 20 milioni di euro di competenza e di cassa, iscritti, per l'anno 2020, sul capitolo 1304/PG 01, costituente il fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio, istituito in applicazione del disposto di cui all'art. 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per i trasporti e la navigazione, nell'ambito della Missione 13 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto) Programma 2 (Autotrasporto ed intermodalità) Azione 3 (Interventi in materia di autotrasporto);

VISTO il regolamento (CE) N. 137/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi

comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTO l'accordo di servizio n. 261 del 26 giugno 2020 stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti, d'ora in poi "RAM" (registrato alla Corte dei conti il 7.7.2020 n. 3094), con il quale vengono definite le linee di attività da affidare alla società sulla base della Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

CONSIDERATO che l'accordo di servizio necessita di un Atto attuativo recante la disciplina delle attività affidate a RAM relative alla specifica misura nonché un importo massimo, a valere sulle risorse stanziare per la misura in questione, definito sulla base di un preventivo approvato dall'apposito Comitato tecnico, da erogare a RAM in funzione delle attività da svolgere;

RITENUTO che a RAM, in continuità con quanto già avvenuto nel passato con misure d'incentivazione similari, debba competere, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande, dell'assistenza ad essa, e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le modalità di attuazione del Decreto interministeriale (MIMS-MEF) del 25 giugno 2021, n. 262 recante "Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico" avuto riguardo alla modalità di presentazione delle domande di ammissione e alla fase dell'istruttoria procedimentale delle stesse, nonché alla modalità di comunicazione degli importi erogabili, rientranti tra le risorse, pari a 20 milioni di euro, di cui all'art. 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2

(Criteri di riparto e di presentazione delle domande)

1. La domanda per ricevere la compensazione è presentata dalle imprese che abbiano subito danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, qualora il margine operativo lordo, d'ora in poi MOL, risulti minore nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media di quello riferibile al medesimo periodo del precedente biennio. Tali imprese sono affidatarie di servizi di linea di persone effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in base a autorizzazioni:

a) rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

b) rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073;

c) rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Ai fini del presente decreto, sono imprese, esercenti servizi di linea di persone effettuati su strada mediante autobus di cui al comma 1, quelle che sono autorizzate a svolgere detti servizi rivestendo

qualsiasi ruolo, quali a titolo di esempio di titolare, associata, subaffidataria o subappaltataria. Al riguardo non rileva l'uso in base al quale sono immatricolati gli autobus con cui si svolgono detti servizi di linea.

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. L'impresa riporta, in conformità all'articolo 3, comma 2, decreto interministeriale del 25 giugno 2021, n. 262, nella dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, contenuta nella domanda, redatta secondo l'apposito modello di cui all'allegato 1 del presente decreto, l'importo che chiede in compensazione. Quest'ultimo importo corrisponde alla differenza, esclusivamente se costituita da un numero positivo, come risulta dall'asseverazione di cui all'allegato 2 del presente decreto, tra il MOL, relativo al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre degli esercizi finanziari 2018 e 2019, calcolando a tale fine il valore medio dei due periodi, e il MOL dello stesso periodo dell'esercizio finanziario 2020. A tale fine si utilizza il valore medio giornaliero del MOL dei predetti esercizi. Nella medesima dichiarazione del rappresentante legale, in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale MIMS/MEF del 25 giugno 2021, n. 262, il rappresentante legale attesta gli importi dei ricavi e dei costi di cui ai commi 3 e 4, indicati nei bilanci consuntivi depositati per il 2018 e 2019 (periodo 23 febbraio - 31 dicembre), e quelli indicati nel bilancio consuntivo depositato per il 2020 o, ove non fosse stato depositato, desumibili dalle scritture contabili per l'esercizio 2020, sempre con riferimento al periodo 23 febbraio-31 dicembre. Qualora l'impresa sia soggetta al regime di contabilità semplificata, le scritture contabili da prendere in considerazione sono presenti nei bilanci consuntivi ovvero nei conti profitti e perdite dei relativi anni di riferimento.

2. La differenza del MOL, di cui al comma 1, è rilevata esclusivamente dalle risultanze contabili riferite, ai sensi del regolamento (CE) del 23 ottobre 2007, n. 1370, ai servizi di linea effettuati su strada e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, ed è asseverata, utilizzando l'allegato 2 del presente decreto, dal revisore legale o dalla società di revisione incaricati della revisione legale dei conti della società ovvero, per le imprese che non vi sono tenute, da un soggetto scelto tra quelli iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. La differenza algebrica di cui ai commi 1 e 2 è calcolata, in base alle voci di contabilità relative ai ricavi, come di seguito indicati:

- a) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- b) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- c) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- d) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

4. La differenza algebrica di cui ai commi 1 e 2 è calcolata, in base alle voci di contabilità relative ai costi, come di seguito indicate:

- a) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- b) costi per servizi;
- c) costi per godimento beni di terzi;
- d) costi per il personale.

Il MOL relativo all'esercizio 2020 tiene conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Inoltre, il medesimo MOL 2020 non tiene conto degli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

5. A pena di inammissibilità, la domanda di cui al comma 1, redatta in conformità all'allegato 1 al presente decreto, è inviata, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle ore 23:59 del 18 settembre 2021, dall'indirizzo PEC dell'impresa all'indirizzo PEC ram.compensazione.servizilinea@legalmail.it.

La domanda è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto ed è inviata unitamente:

- all'asseverazione di cui all'allegato 2 al presente decreto;
- alle eventuali dichiarazioni sostitutive dei soggetti che ricoprono le funzioni all'interno dell'impresa di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatto in conformità all'allegato 3 del presente decreto, in merito alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011.

6. La domanda di cui all'allegato 1 contiene altresì le dichiarazioni sostitutive, rilasciate dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito:

- a) nel caso che la richiesta di contributo di cui al medesimo allegato 1 sia pari o superiore a €150.000,00, alla non sussistenza in capo al medesimo rappresentante legale delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e all'individuazione dei nominativi dei soggetti che ricoprono le funzioni di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011;
- b) alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- c) al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

La documentazione inviata è debitamente compilata in tutte le sue parti, firmata con firma digitale, rispettivamente dal legale rappresentante dell'impresa, dal soggetto di cui al comma 2 e, in ogni caso, dal soggetto dichiarante. I modelli sono, inoltre, reperibili sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: <http://www.ramspa.it/compensazione-servizi-linea>.

Art. 4

(Istruttoria della domanda)

1. L'istruttoria della domanda e dell'ulteriore documentazione, redatta in conformità agli allegati del presente decreto, è svolta dal soggetto gestore e si fonda esclusivamente su quanto in essa riportato ai sensi dell'articolo 3, salvo la facoltà di quest'ultimo di richiedere integrazioni o chiarimenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Se del caso, relativamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'allegato 3, l'istruttoria è limitata alla verifica della corrispondenza dei soggetti dichiaranti, o indicati dal rappresentante legale nell'allegato 1, con quelli che risultano essere titolari delle cariche rilevanti, ai fini dell'art. 85, d.lgs. 158/2011, presenti nella banca dati "infocamere".

2. L'istruttoria della domanda ha esito positivo, qualora si abbia:

- a) completezza dei dati riferiti a quanto previsto all'articolo 3 e di quanto da allegare ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6;
- b) conformità con gli importi risultanti dalle scritture contabili relative agli esercizi 2018, 2019 e 2020.

3. L'istruttoria della domanda ha esito negativo quando non si verificano le condizioni di cui al comma 2. I presupposti che danno luogo all'esito negativo, comunicati dal soggetto gestore alla Commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale del 25 giugno 2021, n. 262, dopo esser stati ritenuti fondati da parte di quest'ultima, sono comunicati dal soggetto gestore, a loro volta, all'impresa, prevedendo dieci giorni di tempo affinché la stessa possa fornire elementi di chiarimento, su quanto dichiarato od allegato in sede di domanda.

4. Gli elementi di chiarimento, di cui al comma 3, sono forniti, utilizzando i modelli di cui agli allegati del presente decreto, tramite invio dall'indirizzo PEC dell'impresa all'indirizzo PEC ram.compensazione.servizilinea@legalmail.it.

5. La Commissione, dopo aver ricevuto i chiarimenti di cui al comma 3, anche fruendo del supporto del gestore, valida l'esito dell'istruttoria e formula la proposta da sottoporre al Ministero di cui al comma 6. Se i chiarimenti non sono stati ricevuti entro i dieci giorni di cui al comma 3, l'esito dell'istruttoria della domanda è negativo.

6. Il Ministero, a seguito della proposta della Commissione, dopo aver validato l'esito dell'istruttoria, qualora quest'ultimo sia positivo, adotta l'accoglimento della domanda e determina l'importo della compensazione ammissibile per l'impresa, ovvero, qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo, adotta l'esclusione della domanda.

7. Il Ministero approva l'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, e dispone di procedere al pagamento di ciascun importo riportato nello stesso. Per gli ulteriori importi di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, il Ministero procede alla notifica dell'aiuto di Stato individuale alla Commissione UE, di cui attende l'autorizzazione per poter disporre di procedere al pagamento.

Art. 5

(Attività del soggetto gestore)

1. Il Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 4, decreto interministeriale del 25 giugno 2021, n. 262, svolge le attività così come definite negli articoli precedenti e previa sottoscrizione di apposito atto attuativo dell'accordo di servizio MIMS-RAM prot. n. 261 del 26 giugno 2020. Il soggetto gestore provvede alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'articolo 2 del presente decreto nonché al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attività istruttoria, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dal decreto interministeriale del 25 giugno 2021, n. 262, e dal presente decreto direttoriale, determina l'esito dell'istruttoria delle domande, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento ministeriale di accoglimento, esclusione o della richiesta di chiarimenti, di cui all'articolo 4, commi 3 e 6.

2. Ultimata l'adozione dell'accoglimento o dell'esclusione delle domande da parte del Ministero, il soggetto gestore redige un elenco degli importi delle compensazioni ammissibili entro il limite di 1.800.000 euro per impresa, e ne determina il totale. Se il totale è superiore alle risorse finanziarie disponibili, per ciascuna impresa il soggetto gestore ne riduce proporzionalmente l'importo della compensazione ammissibile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, decreto interministeriale del 25 giugno 2021, n. 262, e ne è data comunicazione alla Commissione. Se il totale delle compensazioni ammissibili è inferiore alle risorse finanziarie disponibili e vi sia una o più imprese il cui importo, richiesto nella domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sia superiore a 1.800.000 euro, il soggetto gestore ne dà comunicazione alla Commissione, affinché proponga al Ministero di attribuire, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto interministeriale del 25 giugno 2021, n. 262, le ulteriori compensazioni a 1.800.000 euro, quali aiuti di Stato individuali, subordinati alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 6

(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione della compensazione e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione della medesima, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dal rappresentante legale dell'impresa richiedente (allegato 1), all'asseverazione (allegato 2) o all'eventuale dichiarazione sostitutiva (allegato 3).

2. Il soggetto gestore effettua controlli a campione in merito a quanto previsto all'articolo 2, commi 4 e 6, decreto interministeriale del 25 giugno 2021, n. 262, e ne comunica gli esiti alla Commissione. La Commissione acquisiti gli esiti di tali controlli propone, se del caso, al Ministero di procedere alla restituzione all'erario dello Stato.

Art. 7

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto direttoriale è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto ed entra in vigore il giorno successivo.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Vincenzo Cinelli)